



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p>10/11/2015 Ordine Brindisi</p>	<p>■ PUG ■ Importo servizio a base di gara</p>	<p>20/11/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si invia, in allegato alla presente, delibera di affidamento del Comune di Brindisi per la redazione della parte finale del Piano Urbanistico Generale. Quanto sopra anche ai fini di una valutazione del Consiglio in merito, stante la natura dell'affidamento de quo</p>	<p>Consiglio di Stato, sentenza 1193/2015</p>	<p>Dal corpo della relazione del dirigente, riportata nella delibera n. 289 del 28 settembre 2015, si evince che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con deliberazione G.C. n. 253 del 21/8/2015 è stato risolto un precedente contratto per la redazione del PUG; • è stato dato mandato al Dirigente del settore urbanistica e assetto del territorio di individuare uno o più esperti urbanisti di chiara fama nazionale cui affidare l'incarico di supporto e di coordinamento dell'Ufficio di Piano e del RUP nella predisposizione del PUG, nel termine di giorni 20; • secondo il predetto Dirigente, pur senza analitica preventiva determinazione dell'importo del corrispettivo, l'affidamento può essere conferito da parte del RUP – ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice e degli artt. 267, comma 10, e 332 del Regolamento, per importi inferiori o pari ad €. 40.000,00 – secondo la procedura di affidamento diretto a soggetti idonei definiti dall'art. 90, comma 1, del Codice; • lo stesso RUP ha richiesto a tre professionisti la disponibilità ad assumere l'incarico di coordinatore scientifico e progettuale per la definizione del PUG, dalla fase 4 alla fase 7, in conformità al capitolato d'oneri approvato con la delibera G.C. n. 40/2010; • secondo le valutazioni del RUP, dalla lettura curriculare dei professionisti individuati, pubblicati sui siti informatici, emerge la maggiore esperienza di uno dei professionisti indicati; • il professionista così individuato dovrà coordinare l'ufficio di piano, composto da professionalità interne all'ente, le cui competenze saranno di completamento della redazione del piano urbanistico generale, in conformità all'indirizzo dell'Amministrazione Comunale espresso con la deliberazione n. 253/2015; • l'incarico sarà affidato con i limiti di importo prestabiliti al di sotto di 40.000 euro. <p>Dai contenuti della delibera n. 289/2015 emerge che la Giunta Comunale condivide la valutazione del RUP nella scelta del coordinatore scientifico e progettuale e prende atto che sarà costituito un apposito servizio all'interno del settore proponente, composto da professionalità interne all'ente, le cui competenze saranno di completamento della redazione del piano urbanistico generale.</p> <p>Pur non entrando nel merito della competenza o meno della giunta comunale ad occuparsi di "atti" di gestione e di ogni valutazione circa i riferimenti normativi assunti per la tipologia dei servizi da affidare, non si può fare a meno di rilevare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non è chiaro come sia stato risolto il precedente contratto; 2. per quanto concerne il calcolo dei corrispettivi, in modo irrituale e generico, si stabilisce semplicemente che l'incarico sarà affidato con i limiti di importo "prestabiliti" sotto i 40.000 euro. Ciò delinea un metodo errato secondo il quale sembrerebbe che l'importo dei compensi venga stabilito in ragione della procedura di affidamento da adottare. A tal uopo, è appena il caso di sottolineare che, al contrario, le procedure di affidamento da adottare sono scelte dal RUP in relazione all'importo stimato del servizio, che, secondo quanto disposto dall'art. 5 della L. 134/2012, deve essere calcolato con i parametri di cui al DM 143/2013. Al riguardo, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 1193 del 9 marzo 2015, secondo cui un corrispettivo pattuito preventivamente inferiore a 40.000 euro, costituisce un artificioso frazionamento del servizio affidato, in violazione dell'art. 29, comma 4, del Codice. Anche la giurisprudenza italiana, dunque, ha ribadito l'orientamento comunitario sulla illegittimità degli accordi di collaborazione per affidare incarichi senza gara (v. sentenza Corte di Giustizia C-159/2011 e sentenza Consiglio di Stato n. 3849 del 15 luglio 2013). 3. si osservi, altresì, che l'affidamento diretto appare non in linea con la disposizione del comma 10 dell'art. 125 del Codice, secondo cui: "10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. [...]". Infatti, l'art. 39 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture (Approvato

		<p>con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 21/03/2012), consultabile sul sito web del Comune di Brindisi, non individua i servizi di pianificazione urbanistica tra quelli per cui è consentito il ricorso alle procedure in economia e, dunque, all'affidamento diretto. In ogni caso, il limite stabilito dal successivo art. 40 del medesimo regolamento fissa la soglia degli affidamenti diretti in 20.000 euro;</p> <p>4. risulta peraltro poco chiara la natura ed il contenuto della prestazione professionale, che sembra comunque configurarsi come un vero e proprio incarico di pianificazione urbanistica, anche se di completamento di un precedente incarico.</p>
--	--	--

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

04/11/2015 Ordine Lecce	■ PUG	20/11/2015 – CNAPPC
<p>Si trasmette il Bando in oggetto, di cui si sono rilevate le seguenti criticità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espletamento di n. 3 prestazioni urbanistiche negli ultimi dieci anni è misura restrittiva?; 2. Omessa individuazione professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 253, comma 5, del Regolamento e dell'art. 90, comma 7, del Codice; 3. Non è dimostrato il compenso di € 125.000,00 ai sensi del D.M. n. 143/2013; 4. Ulteriori vs. considerazioni in merito. 	<p>Codice, art. 37, c.2</p> <p>Regolamento, art. 279</p>	<p>Pur non entrando nel merito dei riferimenti normativi assunti per la tipologia dei servizi da affidare, non si può fare a meno di rilevare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mancanza della specifica indicazione della prestazione principale e di quelle secondarie ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice; • la mancata allegazione del progetto del servizio, che dovrebbe peraltro interessare una serie di varie ed eterogenee prestazioni, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - Redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG); - Redazione della Valutazione Ambientale Strategica e del suo Rapporto Ambientale; - Realizzazione di un prodotto su piattaforma Gis utile all'analisi, consultazione e divulgazione delle informazioni geo spaziali rivenienti dal nuovo PUG per mezzo di un software open source); - Redazione di prodotti informatizzati in ambito SIT in conformità a quanto specificato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1178 del 13 luglio 2009 "Istruzioni Tecniche per l'informatizzazione dei PUG nell'ambito del SIT Regionale"; - le indagini geologiche; - la relazione geologica redatta da professionista abilitato. • la mancanza, ai sensi dell'art. 279 del Regolamento, del calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (si consideri che sono previste attività imprenditoriali come le indagini geognostiche). <p>Per quanto concerne gli specifici quesiti sottoposti da Codesto Ordine, si ritiene che trovino risposta nelle carenze del bando sopra evidenziate, precisando tuttavia che la richiesta di espletamento di n. 3 prestazioni urbanistiche negli ultimi dieci anni appare comunque un requisito proporzionato alla tipologia dei servizi richiesti.</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
<p>16/10/2015 Ordine Reggio Calabria</p>	<p>■ Concorso di idee ■ Commissione giudicatrice</p>	<p>30/10/2015 – CNAPP</p>
<p>In allegato alla presente, si trasmette il Bando di un Concorso di idee, pubblicato dal Comune di Siderno. Si chiede, cortesemente, di verificare la coerenza con la normativa vigente, al fine comunicare all' Amministrazione Comunale eventuali modifiche e/o rettifiche o diffida.</p>	<p>Codice, art. 84, c.2</p> <p>Regolamento, art. 258, c. 1</p> <p>Regolamento, art. 258, c. 2</p>	<p>Nel merito del bando adottato per il presente concorso occorre segnalare quanto previsto all'art. 9 (Commissione giudicatrice e Comitato Tecnico), con conseguenti riflessi negativi anche sulla formulazione del successivo art. 10 (Lavori della Commissione giudicatrice e del Comitato Tecnico). Nello specifico, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la previsione di una Commissione giudicatrice composta da sette membri oltre il presidente non è conforme a quanto previsto dall'art. 84, c. 2, del Codice che stabilisce: "La commissione (...) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque"; - la composizione comprendente il Sindaco, il Comandante della Capitaneria di Porto, quattro Consiglieri di maggioranza e due della minoranza non è conforme allo stesso art. 84, c. 2, del Codice, che stabilisce che i componenti della Commissione debbano essere "(...) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto". Più specifico, al riguardo, l'art. 106, c. 2, del Codice: "Se ai partecipanti è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente". <p>Per quanto concerne poi il Comitato Tecnico, va detto che tale organismo – e le funzioni che il bando in esame assegna ad esso – non trova riscontro nelle norme che regolano la materia. A supporto della Commissione giudicatrice, l'art. 258, c. 1, del Regolamento prevede esclusivamente che: "Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l'attività della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, può essere preceduta da un'analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale analisi è svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della stazione appaltante o consulenti esterni".</p> <p>Lo stesso art. 258 del Regolamento, al secondo comma, stabilisce che: "La Commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure: a) all'inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, ove costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando; b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi; c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione; d) può procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti; e) le decisioni sono assunte a maggioranza; f) redige i verbali delle singole riunioni; g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti; h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante."</p> <p>Da quanto è possibile dedurre dalla lettura degli artt. 9 e 10 del bando, molte delle funzioni ora riportate appaiono demandate dall'Amministrazione banditrice al Comitato Tecnico, generando confusione nell'attribuzione di poteri tra diversi organi giudicanti.</p> <p>Fatta eccezione per gli importanti aspetti sopra indicati, il bando risulta per il resto sostanzialmente conforme alla normativa di riferimento, che per il concorso di idee è costituita principalmente dall'art. 108 del Codice e dall'art. 259 del Regolamento.</p> <p>Tuttavia, preso atto della volontà di non finalizzare la procedura al conferimento di successivi incarichi professionali, ma solo di raccogliere elaborati progettuali e proposte, si suggerisce, allo scopo proprio di favorire l'acquisizione del più ampio ventaglio di proposte ideative, una distribuzione del montepremi indicato all'art 12 del bando ad un numero più elevato di concorrenti meritevoli, attraverso la previsione di alcuni premi minori.</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

14/10/2015 Ordine Pordenone	<ul style="list-style-type: none"> ■ Affidamento incarico SAI ■ Importo servizio a base di gara 	20/10/2015 – CNAPPC
<p>Con riferimento alla procedura in oggetto, di cui si allega documentazione esplicativa, a seguito dell'incontro avuto in data odierna con il RUP e il Responsabile amministrativo che confermano la validità delle modalità adottate per l'indagine di mercato, con la presente siamo a chiedere un parere in merito all'opportunità di eventuali ulteriori azioni da parte dell'Ordine.</p> <p>In particolare si domanda se sia ammissibile, in fase di indagine di mercato o anche in fase di gara, la richiesta di una prestazione gratuita finalizzata all'ottenimento di un finanziamento e che nella stessa procedura venga fatta richiesta di elaborati simili a quelli inseriti in una metodologica, senza la certezza che il finanziamento venga erogato e quindi senza la copertura economica dell'Appalto, anche alla luce del Comunicato del Presidente Anac del 06/10/15.</p>	<p>Codice, art. 92, c.1</p> <p>ANAC, comunicato Presidente 6/10/2015</p> <p>Importo a base d'asta</p> <p>Documentazione tecnica</p>	<p>Nel far seguito alle osservazioni già opportunamente segnalate da Codesto Ordine, si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'affidamento delle prestazioni subordinato all'ottenimento degli incentivi/finanziamenti, è in contrasto con quanto previsto dal Codice, art. 92, comma 1: "<i>Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata</i>". - Al riguardo, si può aggiungere che proprio recentemente (il 6 ottobre 2015), il Presidente dell'ANAC ha emesso un comunicato avente ad oggetto "<i>Clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni</i>", nel quale rileva, tra l'altro, che "<i>(...) la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato</i>". - Si segnala peraltro che le Aziende Sanitarie possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Tale precetto ha carattere imperativo e mira ad impedire che l'ente pubblico assuma un'obbligazione senza rendersi conto del suo ammontare e senza conoscere se e come farvi fronte. La delibera di spesa, come momento essenziale ai fini della validità del successivo rapporto in essere, e cioè come momento centrale della formazione del consenso, deve corrispondere alle norme particolari del diritto pubblico che regolano la formazione dei contratti della Pubblica Amministrazione, e pertanto la sua invalidità si riflette sulla validità del rapporto in essere. Va altresì aggiunto che gli obiettivi della regolarità e del buon andamento finanziario di una Azienda Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale sono perseguiti in funzione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico, in un quadro di certezza e di trasparenza che ha fondamento costituzionale nell'art. 97. - Infine, va considerato che l'Azienda Sanitaria, così operando, individua un elemento di rischio collegato ad un determinato fatto futuro e incerto, ovvero il finanziamento concesso. Tale comportamento, all'evidenza, incide sulle probabilità di avveramento del fatto dedotto in condizione, alterando indebitamente il fattore di rischio e quindi anche il sinallagma pre-contrattuale, reso efficace, nel caso di specie, dalla individuazione del professionista che svolgerà l'incarico professionale; - per quanto concerne le criticità relative alla sottostima dell'importo a base dell'indagine di mercato, alla richiesta di compilazione della modulistica necessaria all'ottenimento dell'incentivo minimo, alle attività elencate nella bozza di disciplinare d'incarico che, oltre a non essere previste da alcuna norma vigente, non risultano compensate dall'importo di parcella allegato (es.: prestazioni normalmente a carico dell'AAS5, progettazione della nuova cartellonistica, presenza quotidiana in cantiere con relativa penale in caso di difetto, accatastamento finale, contatti con Agenzie erogatrici di acqua, gas, energia elettrica, ecc.), si osserva subito che l'allegato che determina l'importo del corrispettivo a base d'asta, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27, non riproduce i corrispettivi di tutte le prestazioni individuate nel disciplinare di incarico allegato agli atti della procedura di affidamento. - In ogni caso, pur senza considerare le prestazioni accessorie, di cui agli artt. 4 e 5 del disciplinare di incarico allegato agli atti di gara, il corrispettivo supera i 40.000 euro e dunque non risulta applicabile l'art. 125, comma 11, secondo periodo del Codice; - relativamente all'aspetto della documentazione tecnica pretesa in fase di selezione, con richiesta ai partecipanti di veri e propri elaborati progettuali, non previsti anche in procedure di affidamento di maggiore rilievo, è evidente che ciò non trovi riscontro in nessuna norma vigente, risultando assolutamente sproporzionata all'indagine di mercato in atto.

		<p>Viene adottata la seguente formulazione: <i>"Per esigenze di speditezza ed economicità della procedura di affidamento, si procederà ad un affidamento diretto dell'incarico in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice e del vigente Regolamento aziendale per lavori in economia e servizi tecnici collegati approvato con deliberazione n. 91 del 03.09.2007, previa indagine di mercato volta a confrontare alcune offerte di professionisti individuati da questa Struttura"</i>. Di fatto, per la selezione è prevista una comparazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando, tuttavia, elementi di valutazione estranei a quelli prescritti per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria dall'articolo 266, comma 1, lettera b), del Regolamento (che trova applicazione, a norma di legge, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando).</p> <p>La disciplina della selezione in esame può trovare riferimento, prescindendo il nomen iuris utilizzato di "affidamento diretto", nella disposizione dell'art. 267, comma 8, del Regolamento, secondo cui <i>"gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni"</i>.</p> <p>Trattandosi di procedura in economia, non appare invocabile la violazione del citato art. 266, comma 1, lettera b, del Regolamento, nella scelta degli elementi di valutazione e dei rispettivi pesi. Piuttosto, potrebbe ravvisarsi la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, stante che gli elementi di valutazione adottati risultano limitativi dell'accesso alla procedura, non giustificati da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'affidamento.</p>
--	--	---

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

08/10/2015 Ordine Ravenna	■ Garanzie e fidejussioni	26/10/2015 – CNAPPC
<p>Per opportuna conoscenza e per le vostre riflessioni, si trasmette la mail ricevuta da un Iscritto in tema di applicazione di garanzie e di fidejussioni in incarichi libero-professionali da enti pubblici.</p>	<p>ANAC, determinazione n. 6/2007</p> <p>ANAC, determinazione n. 4/2015</p> <p>Codice, art. 111</p> <p>Codice, art. 112, c. 4bis</p> <p>Codice, art. 10, c. 7</p> <p>Codice, art. 75</p> <p>codice, art. 113</p>	<p>L'Ordine di Ravenna ha reso nota la segnalazione di un proprio iscritto in merito alla richiesta, da parte di alcune stazioni appaltanti, di garanzie e fidejussioni ai professionisti partecipanti alle gare, in contrasto con quanto affermato dall'ANAC con la Determinazione n. 6/2007 e recentemente ribadito nella Determinazione n. 4/2015.</p> <p>Stante l'interesse generale di quanto segnalato, si ritiene utile riferire sul sistema complessivo delle garanzie previsto dall'attuale quadro normativo per quel che concerne i servizi di architettura e ingegneria (d'ora innanzi SAI).</p> <p>Con la citata determinazione n. 6 dell'11 luglio 2007, avente ad oggetto "Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione" (anteriore all'emanazione del Regolamento), l'ANAC ebbe modo di fornire alcune precise indicazioni sulla disposizione contenuta nel Codice all'art. 111, ritenendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la polizza per responsabilità civile disciplinata dall'art. 111 del Codice riveste carattere esclusivo nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione; - le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto art. 111 del medesimo Codice. <p>Nella recente determinazione dell'ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015, con cui sono state approvate le nuove linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, è stato chiarito che, ai sensi degli artt. 268 e 269 del Regolamento, "(...), non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, mentre dovranno essere richieste, con le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del Codice, per i restanti servizi di cui all'art. 252. Pertanto, la stazione appaltante può chiedere al progettista soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ai sensi dell'art. 111 del Codice."</p> <p>Nell'attuale quadro normativo, sono previste per i SIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le garanzie che devono prestare i progettisti (art. 111 Codice) "... a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo...", mediante "... una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione..."; b) la polizza assicurativa dei soggetti incaricati dell'attività di verifica (art. 112, comma 4bis del Codice) che devono dotarsi "... dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel Regolamento"; c) la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento (art. 10, comma 7 del Codice); d) le garanzie a corredo dell'offerta (art. 75 del Codice) a tutti i servizi di cui all'art. 252 del Regolamento, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento; e) la cauzione definitiva a corredo del contratto (art. 113 del Codice) a tutti i servizi di cui all'art. 252 del Regolamento, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento; f) la polizza dei progettisti (art. 111 del Codice), nel caso di appalto integrato ex art. 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è richiesta all'affidatario. <p>Sono dunque conformi alla vigente normativa tutti i casi di bandi, avvisi e lettere d'invito che prevedono le garanzie a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria ex art. 75 del Codice) e cauzione definitiva a corredo del</p>

	Codice, art. 113	<p>contratto (art. 113 del Codice) per prestazioni di servizi di architettura ed ingegneria concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- la direzione dei lavori;- le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori;- il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;- gli altri servizi tecnici (compreso il collaudo), ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli. <p>Per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, <i>"... il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo Responsabilità Civile Generale nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario"</i> (art. 269, comma 4 del Regolamento).</p> <p>Nel caso di prestazioni che si svolgano sia in fase di progettazione che di esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento, determinando il corrispettivo da porre a base di gara con le modalità prescritte dal D.M. 143/2013, distingue gli importi delle due fasi, indicando negli atti di gara gli adempimenti ex art. 75 e art. 113 del Codice, per quelle della fase di esecuzione del contratto, e le disposizioni dell'art. 111 per la fase di progettazione.</p>
--	-------------------------	---

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

27/08/2015 Ordine L'Aquila	<ul style="list-style-type: none"> ■ Affidamento incarico SAI ■ Importo servizio a base di gara ■ Vigilanza Ordine su procedure 	09/09/2015 – CNAPPC
<p>Si riscontra la nota di Codesta Amministrazione del 26 agosto 2015 e si prende atto che l'istanza di questo Ordine di ritiro dell'Avviso Pubblico non è stata accolta.</p> <p>Ad ogni buon conto restiamo in attesa delle determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Nazionale Architetti.</p>		<p>Nel merito dell'esame di quanto pervenuto, è opportuno porre subito in evidenza quanto indicato nell'avviso riguardo al contenuto della prestazione richiesta. In esso è stabilito che il progetto debba contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli allegati di cui all'art. 24 del Regolamento; - lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'art. 43 dello stesso Regolamento (considerato che il progetto definitivo sarà posto a base di un appalto integrato ai sensi dell'art. 53, comma 2, let. b, del Codice); - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV dello stesso D.Lgs. 81/2008. <p>In base a tale elencazione non si comprende come l'Ente Parco possa minimizzare la complessità della prestazione richiesta, ritenendo sufficiente per la redazione del progetto definitivo l'indicazione nel progetto preliminare, redatto d'ufficio, delle tipologie di opere di manutenzione da eseguirsi.</p> <p>Altrettanto singolare, se non irrituale e fuorviante, per un progetto definitivo da porre a base di una gara di appalto integrato, l'indicazione secondo cui non si rendono necessarie indagini preliminari.</p> <p>Entrambi tali affermazioni risultano smentite dal contenuto della relazione tecnica (probabilmente non strettamente riferita, se non nell'intestazione, all'intervento in questione) che accompagna la proposta progettuale preliminare. In essa, l'organizzazione progettuale che dovrà rispettare il progettista del definitivo è suddivisa in tre moduli: - vie ferrate (delicatezza ambienti attraversati, rischio, stato dei percorsi, importanza turistica); - sentieri ad alte quote (delicatezza ambienti attraversati, frequenza di utilizzo dei percorsi, stato dei percorsi, erosione, importanza turistica); - sentiero Italia (importanza turistica).</p> <p>Per le vie ferrate è indicata la necessità di effettuare un'analisi del percorso sul quale insiste il tracciato della via ferrata attuale (sono decine di chilometri n.d.r.), necessità di decidere se le soluzioni da adottare per il ripristino delle condizioni di sicurezza prevedano un adeguamento della lunghezza dei tratti attrezzati secondo le più moderne concezioni, necessità di dover prevedere e progettare degli ancoraggi fissi su roccia, scegliendo soluzioni e materiali anch'essi secondo le più moderne concezioni, necessità di lavorare su terreno impervio. Tutto ciò senza la necessità, secondo l'Ente Parco, di indagini propedeutiche o rilievo (neppure speditivo) dei percorsi.</p> <p>Per le alte quote la progettazione (e in seguito i lavori) dovranno tener conto della delicatezza ambientale sulla quale si opera; dovranno essere pensate e adottate soluzioni rispettose dell'ambiente, poiché, alle alte quote anche sollevare una pietra o prendere della breccia può significare la perdita di piante, animali o forme geomorfologiche. Tuttavia, anche in questo caso non si rinviene l'opportunità di effettuare indagini propedeutiche o rilievi.</p> <p>Descrivendo poi i lavori da progettare, vengono evidenziate le seguenti categorie di lavoro che, secondo l'Ente Parco, non richiedono indagini propedeutiche e rilievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripulitura del tracciato dalla vegetazione che lo ostruisce con sfalcio di erbe, taglio di essenze arbustive e piccoli alberi, potatura di alberi e arbusti e taglio di alberi caduti a terra; - ripristino della segnaletica con il rinnovo della segnaletica di 1° ordine segnavia, ometti, picchetti segnaletici, sia con il ripristino della segnaletica deteriorata o andata persa di 2° ordine (pali con frecce segnaletiche) e di 3° (bacheche con pannelli descrittivi degli itinerari); - interventi di consolidamento delle scarpate e recupero di muretti di sostegno in pietra a secco; - interventi di regimazione delle acque superficiali e sistemazione di guadi e attraversamenti dei corsi d'acqua minori; - ripristino di passerelle o piccoli ponti nell'attraversamento dei corsi d'acqua principali.

	<p>Regolamento, art. 262 - L 134/2012 - DM 143/2013 - ANAC, determinazione n. 4/2015</p> <p>Modalità di impugnativa della procedura</p>	<p>La relazione tecnica indica quindi l'importo dei lavori previsti, specificati come SISTEMAZIONE E RISPRISTINO SENTIERI (comprendente manutenzione ordinaria tracciati; manutenzione straordinaria tracciati; piccoli interventi di ingegneria naturalistica; segnaletica orizzontale/verticale) e MANUTENZIONE/ADEGUAMENTO FERRATE, in € 1.101.170,00.</p> <p>Una semplice applicazione del DM 143/2013 con unica Categoria D'Opera individuata in PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE con destinazione funzionale delle opere INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA (P.01) con grado di complessità 0,85, restituisce, per gli allegati richiesti per il progetto definitivo, incluso il piano di sicurezza e di coordinamento, un importo di circa 59.000 euro, ben al di là cioè dell'importo indicato nell'avviso, ove il costo preventivato e posto in gara (quindi soggetto a ribasso), è di 20.000,00 euro, senza alcuna specifica analitica delle modalità di calcolo del compenso.</p> <p>Ciò in evidente violazione sia dell'art. 262 del Regolamento che, sulla base di una stima dell'importo del corrispettivo, basato sulla base d'asta dei lavori, dell'art. 5 del Decreto Legge n° 83/2012 (convertito in legge n° 134/2012), che obbliga le stazioni appaltanti a determinare, nei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, gli importi da porre a base di gara con riferimento al D.M. 143/2013 (Cfr. Determinazione n° 4/2015 dell'Autorità Anticorruzione).</p> <p>Tutto ciò considerato, sembrano ravvisarsi nella fattispecie gli estremi per un'impugnativa della procedura, per la quale, tuttavia, è opportuno ricordare che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la presentazione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalle modifiche al bando di gara (in questo caso formulate l'11 agosto);- dovrà essere proposta, oltre che dall'Ordine, anche da uno o più professionisti iscritti all'albo che hanno interesse a partecipare alla procedura o che hanno già presentato domanda di partecipazione;- il Presidente dell'Ordine dovrà comunque costituirsi in giudizio "in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore" dell'Ordine predetto;- il CNAPPC non ha facoltà di impugnare direttamente la procedura, per aspetti di inammissibilità nella costituzione in giudizio, ma potrà sostenere l'Ordine ad adiuvandum successivamente alla presentazione del ricorso, con un atto autonomo.
--	---	--

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

31/07/2015 Ordine Gorizia	■ Concorso di idee	06/08/2015 – CNAPPC
<p>In riferimento al bando in oggetto si ritrasmette integralmente la documentazione appena pervenuta (Bando / Regolamento + inerenti allegati), come direttamente inviata dall'Ente banditore agli Ordini territoriali FVG degli Architetti PPC e degli Ingegneri, ma purtroppo a pubblicazione ormai avvenuta, in difetto di qualsivoglia consultazione preliminare con gli stessi nonché, oltretutto, nell'immediata prossimità della chiusura estiva degli uffici. Pur apprezzando molto la lodevolissima e - dati i tempi - non scontata volontà amministrativa dell'Ente banditore, di ricorrere alla procedura concorsuale per selezionare la progettazione in parola, l'Ordine scrivente, tuttavia, non può istituzionalmente esimersi dal rilevare le vistose criticità della regolamentazione pubblicata.</p> <p>Nel merito, pertanto, si richiede l'autorevole intervento di codesto Dipartimento, sia a motivo delle sue precipue e superiori competenze, considerati il livello internazionale previsto per la competizione e le relazioni CNAPPC / UIA, sia per poter fornire all'Ente banditore la migliore e la più tempestiva assistenza possibili, dovendosi senza dubbio sollecitare una sospensiva per il tempo strettamente necessario a dar luogo a un'indispensabile ed adeguata revisione del Bando / Regolamento.</p>	<p>Codice, art. 105, c. 2, concorso in forma ristretta</p> <p>AVCP, parere n. 119/2008</p> <p>ANAC, determinazione n. 4/2015</p>	<p>Questo Consiglio Nazionale desidera manifestare, innanzitutto, vivo apprezzamento per la scelta meritoria della procedura concorsuale, unica forma di selezione per i servizi di architettura e ingegneria interamente fondata su parametri di tipo qualitativo.</p> <p>Si devono tuttavia rilevare, condividendo il dissenso già espresso da Codesto Ordine, che alcune modalità scelte per lo svolgimento di tale procedura sembrano contrastare con le caratteristiche proprie del concorso di idee, cioè acquisire il più ampio ventaglio di proposte ideative favorendo la partecipazione di tutti i potenziali soggetti interessati.</p> <p>Purtroppo, è evidente che tali non siano le finalità della presente procedura, alla luce del previsto svolgimento in forma ristretta – certamente anomalo per un concorso di idee – e del calendario quanto mai sfavorevole adottato (pubblicazione: 28 luglio; scadenza presentazione candidature: 28 agosto).</p> <p>In proposito, detto che la procedura prescelta appare comunque ammissibile ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, occorre tuttavia rilevare che il bando adottato presenta una evidente difformità rispetto a quanto prescritto dalla stessa norma ora citata. In essa, infatti, si identifica in un numero <u>minimo</u> di 10 i soggetti da invitare, al fine di garantire un'effettiva concorrenza, mentre, al punto 3.1 del bando in esame, si afferma che saranno invitati <u>massimo</u> 10 candidati, ammettendo cioè l'ipotesi che possano essere anche in numero inferiore.</p> <p>Ribadito che tale limitazione appare contraria agli interessi dell'Amministrazione banditrice, tanto più che, diversamente dalla prassi dei concorsi ad inviti, nella fattispecie non viene previsto alcun rimborso spese per ogni singolo partecipante, risulta comunque arbitrario e non conforme alla norma contemplato all'ultimo comma del punto 4.5 del bando, ritenendo indispensabile, per quanto appena ricordato, che la procedura in esame garantisca in ogni caso la partecipazione alla fase concorsuale di almeno 10 candidati.</p> <p>Ancora in merito alla procedura prescelta, suscita perplessità, ai fini del corretto mantenimento dell'anonimato nella fase concorsuale, la richiesta nella fase di preselezione di una relazione metodologica, concernente l'approccio al tema del concorso.</p> <p>In proposito, vale la pena riportare uno stralcio del Parere n. 119 del 17/04/2008 dell'AVCP (oggi ANAC) che, richiamando anche una pronuncia del Cons. Stato, sez. V, n. 458/2007, ha avuto modo di affermare: "(...) <i>si evidenzia che una relazione, anche comprensiva di schizzi e schemi grafici, contenente l'approccio al tema, non può non presentare elementi che la Giuria, in sede di valutazione della fase concorsuale, potrebbe riconoscere e, quindi, collegare al soggetto in precedenza prequalificato. È essenziale al riguardo tener presente che oggetto del concorso di idee è proprio la presentazione di una proposta ovvero di una idea: ora, una proposta che illustri l'approccio al tema di concorso, soprattutto se corredata da schizzi, anche se embrionale, non può non contenere in nuce gli elementi che saranno successivamente dettagliati ed esplicitati nei documenti richiesti per la fase concorsuale</i>". Nel citato parere l'AVCP concludeva che il bando in questione non fosse conforme alla normativa di settore.</p> <p>Proseguendo nell'esame del bando adottato, si rileva che non appare correttamente formulato il punto 8 del bando, laddove l'Amministrazione si riserva la possibilità, ai sensi del 6° comma dell'art. 108 del Codice, di affidare al vincitore del concorso la realizzazione dei successivi livelli di progettazione.</p> <p>Come recentemente chiarito dall'ANAC con la propria delibera n. 4 del 25 febbraio 2015, la facoltà prevista dal Codice in tema di finalizzazione dei concorsi al conferimento dell'incarico al vincitore "<i>deve essere esercitata nel bando di gara</i>"; essa attiene, cioè, alla fase di definizione del bando e si esaurisce con la stessa. Pertanto, qualora si sia scelto di finalizzare il concorso al conferimento del successivo incarico al vincitore, a conclusione del concorso permarrà in capo alla stazione appaltante la sola verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica richiesti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.</p> <p>Si fa notare che la norma prevede, in proposito, l'obbligo di indicare espressamente nel bando sia i suddetti requisiti che il calcolo, ai sensi del DM 143/2013, del relativo onorario. Di entrambi tali elementi non si rinviene traccia nel testo in esame.</p>

		<p>Infine, appare necessario un approfondimento delle effettive competenze professionali coinvolte, in riferimento alla presenza tra le categorie professionali ammesse alla partecipazione, in forma singola o come capogruppo, dei pianificatori territoriali.</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato, si invita Codesto Ordine a sensibilizzare l'Amministrazione banditrice per una riconsiderazione della scelta di indire un concorso di idee in forma "ristretta" e, in ogni caso, a sollecitare la riformulazione del bando adottato per quanto concerne gli elementi di non conformità alla normativa vigente evidenziati con la presente.</p>
--	--	---

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

30/07/2015 Comune Albano Laziale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Concorso di idee ■ Beni vincolati 	05/08/2015 – CNAPPC
<p>Il Comune di Albano Laziale - Settore V - LLPP - vuole promuovere la riqualificazione del territorio comunale tramite un Bando di Gara a procedura aperta in forma anonima per un Concorso di Idee inerente nello specifico il "Completamento di Piazza Pia attraverso la progettazione di un modello de hors a servizio dei locali commerciali prospicienti la piazza stessa" con scadenza presentazione lavori 04/09/2015. Invio alle SS.VV. il Bando di Gara in oggetto chiedendone, se possibile, la divulgazione tramite i vostri canali (telematici e non) al fine di incoraggiare la partecipazione del maggior numero di professionisti e giovani architetti. Certi della vostra fattiva collaborazione si ringrazia anticipatamente e si resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti.</p>	<p>ANAC, determinazione n. 4/2015 R.D. 2537/1925, art. 52</p>	<p>Questo Consiglio Nazionale desidera manifestare, innanzitutto, vivo apprezzamento per la scelta meritoria della procedura concorsuale, unica forma di selezione per i servizi di architettura e ingegneria interamente fondata su parametri di tipo qualitativo.</p> <p>Si deve tuttavia rilevare che la condivisibile richiesta di divulgazione dell'iniziativa, al fine di "incoraggiare la partecipazione del maggior numero di professionisti", sembra contrastare con la scelta di inviare il bando il 30 luglio e di fissare la scadenza per la consegna degli elaborati il successivo 4 settembre.</p> <p>Nell'invitare, pertanto, Codesta Amministrazione a voler riconsiderare il calendario della procedura promossa, si coglie comunque l'occasione, in attesa di conoscere il parere dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, direttamente interessato per territorio, per evidenziare quanto scaturito da un primo esame del testo di bando pervenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si rinvergono nel bando indicazioni circa il valore delle opere poste a concorso; • alla luce dei vincoli paesaggistici-monumentali-archeologici citati all'art. 2 del bando, si chiede un approfondimento delle specifiche competenze professionali coinvolte poiché, come recentemente ribadito dall'ANAC con la delibera n. 4 del 25 febbraio 2015, in presenza di vincoli di tutela la progettazione deve essere riservata ai soli laureati in architettura ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925; • in riferimento all'art. 9 del bando, per ragioni di trasparenza è opportuno che la commissione giudicatrice, pur rimanendo "anonima", venga esplicitata per quanto concerne le modalità di composizione, con riguardo al numero, alla qualifica e alla titolarità dei suoi componenti; • l'art. 13 del bando presenta nella sua formulazione una serie di "riserve" per quanto riguarda i successivi sviluppi del concorso. La facoltà prevista dal Codice in tema di finalizzazione dei concorsi al conferimento del successivo incarico al vincitore, come chiarito dall'ANAC nella medesima determinazione già citata (n. 4/2015), "deve essere esercitata nel bando di gara", esaurendosi cioè all'atto della definizione del bando stesso. Peraltro, in riferimento al suddetto incarico, la norma prevede l'obbligo di riportare nel bando sia i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica richiesti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, che il calcolo, ai sensi del DM 143/2013, del relativo onorario. <p>In considerazione di quanto qui riportato e delle eventuali osservazioni dell'Ordine competente per territorio, si invita Codesta Amministrazione a riformulare il bando in oggetto al fine di superare le criticità segnalate.</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

30/06/2015 Ordine Terni	<ul style="list-style-type: none"> ■ Affidamento incarico SAI ■ Requisiti 	03/08/2015 – CNAPPC
<p>In riferimento all'indagine di mercato promossa dal Comune di Orvieto, con la presente si chiedono chiarimenti, unitamente al necessario Vs parere di competenza, nei riguardi delle problematiche sottoposte da alcuni colleghi.</p> <p>Quanto sopra al fine di avere un necessario supporto e parere, ed intraprendere ogni eventuale azione diretta comunque a tutelare la professionalità, il ruolo e le competenze degli architetti Liberi Professionisti.</p>		<p>Esaminato l'avviso del Comune di Orvieto, si rileva innanzitutto che le prestazioni professionali in esso descritte non sembrano rientrare tra i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (cfr. art. 252 del Regolamento); ne consegue, quindi, che non rientrino nell'ambito di applicazione della specifica disciplina prevista dal Codice per tali servizi (articoli 90, 91 e 92).</p> <p>Tuttavia la richiesta di comprovare l'idoneità tecnica del concorrente esclusivamente attraverso l'iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria appare, stante il contenuto delle prestazioni professionali richieste, immotivata e, ad avviso di questo Consiglio, in contrasto con la disciplina e le finalità dell'art. 39 del Codice, atteso che <i>"I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. [...]"</i>.</p> <p>Anche il bando tipo dell'ANAC per Servizi e Forniture, in consultazione on-line, specifica per i requisiti di idoneità professionale: <i>"I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 1) ... [inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; Iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato] e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto"</i>.</p> <p>Il bando avrebbe dunque dovuto specificare anche la possibilità di comprovare l'idoneità tecnico-professionale mediante iscrizione all'albo professionale.</p> <p>Nel caso si volessero caratterizzare le attività previste nel bando quali servizi di supporto al responsabile del procedimento (ex art. 10, comma 7, del Codice), non essendo previste, anche in via secondaria, specifiche prestazioni rientranti tra quelle previste dall'art. 252 del Regolamento, le procedure di affidamento sarebbero comunque quelle disciplinate dall'art. 273, comma 2, del medesimo Regolamento e, dunque, secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice per l'affidamento dei servizi.</p> <p>Infine, non vi è dubbio che l'importo posto a base di gara, come segnalato da Codesto Ordine, non risulti giustificato e commisurato alla prestazione richiesta, né risulta allegato al bando il progetto del servizio e, in particolare, il calcolo della spesa, secondo quanto disposto dall'art. 279, comma 1, lettera c), del Regolamento.</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

30/06/2015 Ordine Milano	■ Affidamento incarico SAI	16/07/2015 – CNAPPC
<p>Si fa riferimento alla procedura aperta, nell'ambito dell'iniziativa "100 Comuni efficienti e sostenibili", per interventi di riqualificazione energetica e sviluppo di fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà dei Comuni di Paullo e Peschiera Borromeo (MI), tramite Contratti di Prestazione Energetica (EPC) con garanzia di risultato.</p> <p>In data 9 giugno 2015 vi avevamo inviato per conoscenza la lettera scritta al Comune di Paullo, che oggi ci legge in copia.</p> <p>Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dal Comune di Paullo, la lettera che vi alleghiamo. Diciamo subito che è stato piacevole constatare che le nostre osservazioni siano state prese in esame e ritenute degne di una risposta, peraltro sollecita, ma dobbiamo anche dire che riteniamo di non poter condividere le posizioni espresse dall'ente banditore.</p> <p>Prima di avviarci in un'ulteriore scambio di pareri opposti, visto il vostro coinvolgimento e visto che alcuni dei temi in discussione hanno carattere universale, vorremmo vedere espresso un vostro giudizio e restiamo pertanto in attesa di un vostro cortese cenno di risposta.</p>		<p>Nel merito, la descrizione delle prestazioni professionali indicate nel bando, ribadite nella nota del RUP, inducono a ritenere che la prestazione prevalente dei servizi da affidare rientri nei compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento ex art. 10, comma 7, del Codice e, dunque, debba essere affidata nel rispetto delle procedure previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento, che prescrive: <i>"Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza"</i>.</p> <p>Pertanto, ai sensi dell'art. 261, comma 4, dello stesso Regolamento, il corrispettivo complessivo deve essere determinato secondo quanto stabilito dal successivo art. 262 e, quindi, con riferimento al D.M. 143/2013. Solo in tal modo è possibile stabilire se trovano applicazione le disposizioni della parte II, titolo I, o quelle della parte II, titolo II del Codice.</p> <p>A parere di questo Consiglio Nazionale non vi è alcun dubbio che parte delle prestazioni (ad es. la predisposizione della baseline degli edifici selezionati), descritte nel capitolato allegato agli atti di gara, rientrino nei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e che, di conseguenza, occorra individuarne specificatamente contenuti e importi, anch'essi nel rispetto del D.M. 143/2013.</p> <p>Non appare dunque determinato ai sensi dell'art. 262 del Regolamento l'importo dei servizi da affidare (pari nel capitolato a € 155.000,00, ricavato secondo le regole del bando della Fondazione Cariplo nell'ambito dell'iniziativa "100 Comuni efficienti e sostenibili"). Comprendendo anche servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria trova piena applicazione, almeno per le prestazioni ad essi relativi, anche l'art. 92, comma 1, del Codice e, inoltre, l'operatore economico che concorre alla procedura deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice e dal Regolamento.</p> <p>Anche la mancata applicazione dell'art. 268 del Regolamento appare in contrasto con la normativa vigente. Infatti, trattandosi di servizi comprendenti sia i compiti di supporto al RUP (esclusi espressamente dal medesimo art. 268) che servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi alla fase di progettazione (ad es. la predisposizione della baseline degli edifici selezionati con la ricostruzione e la definizione dei consumi e dei costi di combustibile e di energia elettrica di riferimento, nonché i costi di conduzione e manutenzione), per i primi si ritiene trovino applicazione le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del Codice, mentre per i servizi propedeutici alla progettazione, il cui importo non è stato specificato negli atti di gara, troverebbe applicazione proprio l'art. 268 del Regolamento.</p> <p>Peraltro, i corrispettivi e la durata della prestazione sottoposti all'avverarsi di eventi futuri e incerti sembrano contrastare le disposizioni contenute nel bando di gara e con l'art. 64 del Codice (es. punto 8 dell'allegato IXA).</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

25/06/2015 Comune Montorio al Vomano	<ul style="list-style-type: none"> ■ Concorso di progettazione ■ Requisiti 	26/06/2015 – CNAPP
<p>Dovendo questa Amministrazione procedere alla predisposizione di un bando per un concorso di progettazione, in un unico grado ed a procedura aperta, di un polo scolastico nel territorio comunale, si pone una problematica relativa ad un aspetto del bando stesso. Precisato che l'Amministrazione intende porre a base della procedura concorsuale i documenti assimilabili ad un progetto preliminare, procedendo all'affidamento al vincitore del concorso della progettazione preliminare, nonché delle fasi successive di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, l'aspetto in questione riguarda i requisiti da richiedere per la partecipazione al bando. In particolare si pone il problema se sussista o meno l'obbligo di distinguere i requisiti per la partecipazione al concorso, dai requisiti per l'affidamento successivo degli incarichi di progettazione. Il dubbio che si pone è se facendo coincidere i requisiti non si restringa eccessivamente l'accesso al concorso, compromettendo lo spirito dello stesso, volto comunque a selezionare il "miglior progetto". Viceversa, chiedendo requisiti diversi per l'accesso al concorso e poi per l'incarico di progettazione, si può prospettare il rischio di una minore affidabilità del vincitore per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico di progettazione, oltre che allungare i tempi di aggiudicazione.</p>	ANAC, determinazione n. 4/2015	<p>Si riscontra la richiesta di parere espressa dal Responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Montorio al Vomano, con la quale si chiedono chiarimenti circa l'obbligo o meno per la stazione appaltante, che intende bandire un concorso di progettazione, di distinguere i requisiti per la partecipazione al concorso dai requisiti per il successivo affidamento degli incarichi di progettazione. Preliminarmente, si rileva che anche la presente tematica è stata trattata nella recente determinazione dell'ANAC n. 4/2015 (linee guida per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), di cui si riportano le principali argomentazioni. Il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l'acquisto di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista (cfr. deliberazione Avcp del 9 maggio 2007, n. 125). Ciò premesso, l'ANAC ritiene che il concorso possa anche essere considerato la prima fase di una procedura di affidamento di un servizio di progettazione (art. 99, co. 2, lett. a, del Codice). In tal caso, poiché l'affidamento dei livelli successivi di progettazione avviene con procedura negoziata, il legislatore ha posto l'attenzione sulla necessità di riportare nel bando del concorso i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale prestazione (art. 99, comma 5 e art. 108, comma 6, del Codice) e di considerare applicabile al riguardo l'art. 62 del Codice. Le due fasi restano comunque distinte; nella prima, relativa al concorso di progettazione, ai soggetti partecipanti non possono essere richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; nella seconda, relativa alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di progettazione, il vincitore deve possedere i requisiti speciali richiesti dalla normativa vigente (art. 263 del Regolamento per servizi d'importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro, art. 267 del Regolamento per servizi d'importo complessivo inferiore a 100.000 euro). Tali requisiti, qualora non posseduti dal vincitore del concorso di progettazione possono essere comprovati, anche dopo la conclusione della prima fase, ricorrendo agli ordinari strumenti previsti dal Codice e dal Regolamento (costituzione di apposita associazione temporanea di professionisti o avvalimento), come peraltro correttamente prospettato dal Responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Montorio al Vomano. Appare dunque corretta la bozza proposta del bando, che distingue i requisiti relativi alle due diverse fasi (concorso di progettazione e successiva procedura negoziata). Dall'esame della stessa bozza, appare utile, altresì, richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel bando occorre specificare il costo presunto che si prevede per la realizzazione dell'opera posta a concorso (specificando il carattere vincolante o meno di tale importo); • devono essere indicati nel bando sia la scelta di affidare i servizi di progettazione dell'opera oggetto del concorso che il relativo corrispettivo, da determinare nel rispetto del D.M. 143/2013; • la richiesta del fatturato (ex art. 263, comma 1, lettera a, del Regolamento), se adeguatamente motivata, può essere prevista consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale, ai sensi dell'art. 253, co. 15-bis, del Codice. Ma, in ogni caso, rispettando il limite pari a due volte l'importo del servizio determinato ai sensi del D.M. 143/2006 (v. Det. 4/2015 ANAC); • la coppia di servizi di punta (ex art. 263, comma 1, lettera c, del Regolamento), non frazionabile, per ciascuna classe e categoria, può essere comprovata, in caso di raggruppamento, da qualsiasi componente dello stesso;

<p>In fase di bozza del bando i requisiti sono stati distinti, dando l'eventuale possibilità al vincitore, avente i requisiti per la partecipazione al concorso ma sprovvisto dei requisiti per l'affidamento successivo, di associarsi mediante le forme previste dal Codice degli Appalti (raggruppamento temporaneo, ATI, avvalimento etc.) con soggetti aventi i requisiti, successivamente all'espletamento della procedura concorsuale.</p> <p>Si chiede un parere al riguardo.</p>		<ul style="list-style-type: none">• in merito al requisito dell'organico medio annuo, i liberi professionisti possono raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo.
---	--	--

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

12/06/2015 Ordine Bergamo	■ Concorso di idee	30/06/2015 – CNAPPC
<p>Con la presente trasmettiamo per conoscenza e valutazione la documentazione relativa al Concorso di idee per la realizzazione dell'ampliamento dell'Istituto Primario di Cividino di Castelli Calepio (BG) (Allegato 1), per il quale il nostro Ordine ha riscontrato elementi di criticità, chiedendo al Comune di Castelli Calepio una rettifica (Allegato 2) e ottenendone risposta negativa (Allegato 3).</p>	<p>ANAC, determinazione n. 4/2015</p>	<p>Esaminata la documentazione pervenuta, questo Consiglio Nazionale condivide, innanzitutto, i contenuti della nota congiunta architetti-ingegneri del 26 maggio 2015.</p> <p>Dall'analisi del testo di bando adottato, che prevede un montepremi estremamente esiguo, è stato possibile rilevare carenza dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione del valore di stima dell'opera posta a concorso; - determinatezza delle finalità del concorso; viene previsto indistintamente il "possibile" ricorso ai commi 5 e 6 dell'art. 108 del Codice; - specificazione del formato delle tavole richieste ai concorrenti; - modalità di composizione della Commissione giudicatrice. <p>Su tali aspetti, circa la corretta interpretazione delle disposizioni normative in vigore, il bando non tiene conto delle specifiche indicazioni fornite dalla Determinazione n. 4/2015 dell'ANAC (linee guida per i servizi di architettura e ingegneria).</p> <p>Stante il tenore della risposta che la stazione appaltante ha inteso inviare a Codesto Ordine, appare appropriato valutare l'opportunità di presentare su tale iniziativa un esposto all'ANAC.</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p>04/05/2015 Comune Sulmona (AQ)</p>	<p>■ Appalto integrato</p>	<p>10/06/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si trasmette il parere di questa Amministrazione relativamente alle osservazioni presentate dalla Federazione Abruzzo e Molise in merito alla procedura indetta per i Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento strutturale della Scuola Media Panfilo Serafini".</p>	<p>ANAC, determinazione n. 4/2015</p>	<p>In riscontro alla nota del Comune di Sulmona, nel confermare integralmente i contenuti della precedente nota di questo Consiglio Nazionale, si coglie l'occasione per aggiungere le seguenti, ulteriori osservazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con la nota sopra richiamata, il Comune di Sulmona tratta solo l'argomento del corrispettivo dei Servizi di Architettura e Ingegneria da porre a base di gara, ma non riscontra gran parte delle osservazioni espresse da questo Consiglio Nazionale, né le condivisibili osservazioni mosse dalla Federazione Abruzzo e Molise; 2. In merito alla determinazione dei corrispettivi a base d'asta, relativi ai servizi di architettura e ingegneria ricompresi nell'appalto integrato di cui all'art. 53, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti, appare necessario evidenziare che l'ANAC ha affrontato l'argomento con la determinazione n°4/2015, il cui paragrafo 1, comma 9, così recita: <i>"... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria)..."</i>. <p>Da quanto sopra evidenziato, si evince che il bando in questione, non tenendo conto delle chiare indicazioni fornite in merito dall'ANAC alle stazioni appaltanti, risulta viziato dal mancato rispetto del DM 143/2013 e dell'art. 5 della Legge 134/2012. Pertanto, anche alla luce delle osservazioni già mosse con la precedente nota CNAPPC, si ritiene indispensabile una revisione dello stesso bando, in regime di autotutela.</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

21/04/2015 Federazione Abruzzo e Molise	■ Appalto integrato	29/04/2015 – CNAPPC
<p>Si trasmette il parere di questa Federazione relativo alla procedura indetta dal Comune di Sulmona per i Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento strutturale della Scuola Media Panfilo Serafini".</p>	<p>Codice, art. 53, c. 2</p> <p>Requisiti speciali</p>	<p>Nel condividere integralmente i contenuti della nota inviata da Codesta Federazione alla stazione appaltante, si evidenziano di seguito le ulteriori criticità rilevate da una successiva lettura della determina a contrarre n° 94 del 17/02/2015 e del bando di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Determinazione a contrarre n. 94 del 17-2-2015 del Dirigente del Settore non reca alcuna motivazione per il ricorso all'appalto integrato, come prescritto dall'art. 53, comma 2, del Codice: "Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche...". In realtà la determina a contrarre non reca un preciso riferimento all'articolo 53 citato e solo indirettamente si evince che trattasi dell'affidamento della progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. b) del Codice; - Al punto 9 del Bando di gara, si rileva l'errata indicazione dei requisiti speciali di partecipazione, avulsa dalle disposizioni che li disciplinano. In particolare, in tema di requisiti per la progettazione, si specifica erroneamente: "Nel caso in cui il concorrente non sia direttamente in possesso dell'iscrizione SOA anche per la progettazione dovrà essere costituita, anche dopo l'aggiudicazione, un'associazione temporanea con uno dei soggetti elencati nell'art. 90 del Codice, che dovrà possedere, oltre i requisiti di ordine generale, adeguati requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, consistenti nell'aver eseguito, negli ultimi dieci anni della propria attività, la progettazione esecutiva di opere del tutto simili a quelle oggetto dell'incarico (adeguamento e/o miglioramento sismico di edifici), per un importo almeno pari a quello dei lavori oggetto del presente appalto. In tal caso, per le modalità di partecipazione, si fa riferimento a quanto riportato nel disciplinare di gara per le associazioni temporanee"; Secondo il redattore del bando, dunque, per gli operatori economici non in possesso dell'attestazione SOA, è obbligatorio costituire un'associazione temporanea con uno dei soggetti dell'art. 90. Tuttavia, si sottolinea che ciò non trova alcun riscontro, nella disciplina dell'appalto integrato di cui al Codice dei Contratti e al relativo Regolamento di attuazione. <p>Si ricorda, nel merito, che l'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione non abilita i soggetti qualificati a partecipare a tutte le gare di classifica corrispondente, ma richiede che, anche in presenza di questo tipo di qualificazione, si comprovi, al momento della partecipazione alla gara, che i professionisti del proprio staff siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti di norma ai progettisti negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Infatti, l'articolo 53, comma 3 del Codice così recita: "Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto".</p> <p>Peraltro, il Regolamento riprende e attua la suddetta disciplina del Codice con l'art. 92, comma 6: "I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro; b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a

	<p>Regolamento, art. 267, c. 3</p>	<p><i>100.000 euro.</i></p> <p><i>Le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione".</i></p> <p>Il Bando, dunque, contiene indicazioni errate sulla qualificazione, nel momento in cui prescrive che l'operatore economico che non sia in possesso di attestazione SOA per la progettazione, debba associarsi con un soggetto progettista qualificato. Infatti, come disposto dai riferimenti normativi sopra citati, la norma prevede che gli operatori economici, con o senza SOA per progettazione, privi dei requisiti prescritti dalle norme vigenti per i professionisti (artt. 263/267 DPR 207/2010), possano acquisire i requisiti suddetti con un'associazione temporanea o, semplicemente, indicando un progettista qualificato in sede di offerta;</p> <p>– E' inoltre in chiaro contrasto con l'art. 267 del Regolamento la prescrizione del bando secondo cui: ai progettisti da indicare o associare è richiesto di "... aver eseguito, negli ultimi dieci anni della propria attività, la progettazione esecutiva di opere del tutto simili a quelle oggetto dell'incarico (adeguamento e/o miglioramento sismico di edifici), per un importo almeno pari a quello dei lavori oggetto del presente appalto". In realtà la disposizione dell'art. 267, comma 3, in merito ai requisiti per la progettazione per importi sotto i 100.000 euro, ha un tenore del tutto diverso: "le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco". In sintesi, la facoltà concessa alle stazioni appaltanti consiste nella richiesta di un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori e non "alla progettazione esecutiva di opere del tutto simili a quelle oggetto dell'incarico (adeguamento e/o miglioramento sismico di edifici), per un importo almeno pari a quello dei lavori oggetto del presente appalto" come prescritto dal bando del Comune di Sulmona. In ogni caso, in merito al tema dei requisiti e, in particolare, al tema delle "classi e categorie", si rinvia a quanto chiaramente sancito dall'ANAC con i paragrafi 2, 3, 4 della determinazione n°4/2015, con l'obiettivo di garantire una più ampia apertura del mercato dei lavori pubblici.</p> <p>Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che la stazione appaltante, in autotutela, riformuli il bando, superando le anomalie riscontrate da Codesta Federazione, integrate da quelle sopra descritte.</p>
--	---	---

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

16/04/2015 Ordine Roma	■ Concorso di idee	23/04/2015 – CNAPPC
<p>Lo scrivente Ordine, avendo ricevuto da propri iscritti segnalazione in merito al concorso per il recupero della centrale termoelettrica Santa Caterina, bandito dal Comune di San Giovanni Suergiu (CI), ritiene opportuno interessare l'Ordine territorialmente competente perché valuti un'eventuale azione nei confronti dell'amministrazione banditrice.</p>		<p>Questo Consiglio, nel chiedere all'Ordine competente di rendere noti gli esiti degli approfondimenti del caso, ravvisa altresì la necessità di un chiarimento circa l'eventuale presenza di vincoli di tutela, non espressamente citati nel bando, che interessino l'area e la struttura oggetto del concorso, al fine di verificare le effettive competenze professionali interessate e, quindi, le categorie ammesse alla partecipazione.</p> <p>Si ricorda, in proposito, quanto recentemente ribadito dall'ANAC nella propria Determinazione n. 4/2015: "(...) qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, la progettazione, ai sensi dell'art. 52, del regio decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537, è riservata ai laureati in architettura (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, 5239)".</p> <p>Inoltre, da una prima disamina del bando si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il complesso degli elaborati richiesto ai concorrenti travalica il contesto di un concorso di idee, tenuto presente che l'art. 108, comma 3, del Codice, vieta la richiesta di elaborati di livello "pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare"; a tale aspetto sono riconducibili le perplessità legate a: <ul style="list-style-type: none"> – la documentazione fornita ai concorrenti; – i tempi concessi agli stessi per l'elaborazione e la presentazione delle "proposte ideative"; – l'entità del montepremi. • la facoltà di affidare i successivi incarichi progettuali al vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 108, comma 6, del Codice, deve essere esercitata nel bando, come espressamente chiarito dall'ANAC nella stessa determinazione n. 4/2015 già citata. Tale facoltà, pertanto, non può in alcun modo essere intesa come discrezionalità che si protrae anche oltre la conclusione del concorso.

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

15/04/2015 Ordine Pordenone	■ Indagine di mercato	23/04/2015 – CNAPPC
Si trasmette, per opportuna conoscenza, quanto inviato all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale di Pordenone in merito all'allegato bando, con richiesta di un Vostro parere al riguardo.		<p>Dall'esame degli atti, sembrerebbe configurarsi un tentativo di affidare un incarico di collaborazione generica, al di fuori delle condizioni indicate dalla normativa vigente.</p> <p>Ferma restando la responsabilità per danno erariale che potrebbe essere contestata al dirigente responsabile (sembra che gli incarichi previsti dissimolino un rapporto di lavoro dipendente), l'incarico è indefinito e non sembra comunque riconducibile ad un affidamento di servizi di architettura e ingegneria (in tal caso dovrebbe essere applicato il D.M.143/2013, in virtù dell'art. 5 della L. 134/2012).</p> <p>Piuttosto, sembra trattarsi di un accordo quadro per prestazioni professionali, fattispecie esplicitamente vietata dall'art. 59, comma 1, terzo periodo del Codice, il quale stabilisce che: "gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale". E' opportuno ricordare inoltre che, sempre in base allo stesso art. 59, comma 10, del Codice: "le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza".</p> <p>Si condividono, pertanto, i contenuti della nota inviata da Codesto Ordine alla stazione appaltante.</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p align="center">20/03/2015 Federazione Puglia</p>	<p align="center">■ Concorso progettazione</p>	<p align="center">29/04/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si trasmette il parere di questa Federazione relativo ai bandi di concorso per la valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero, adottati dai Comuni di Gallipoli (LE), Melendugno (LE) e Torchiarolo (BR).</p>	<p>Codice, art. 109, c. 2, concorso in due fasi</p>	<p>Si fa riferimento alle procedure in oggetto e agli interventi già effettuati al riguardo dall'Ordine di Brindisi e dalla Federazione degli Ordini della Puglia.</p> <p>Esaminati gli atti pervenuti e reperiti on-line i bandi adottati dalle stazioni appaltanti in oggetto, si evidenzia quanto segue:</p> <p>Adozione del concorso in due fasi: la procedura prescelta per tali iniziative concorsuali fa espresso riferimento all'art. 109, comma 2, del Codice. Il ricorso a tale particolare fattispecie di concorso in due gradi, avente ad oggetto, per la seconda fase, il livello definitivo della progettazione, viene subordinato dal legislatore a "previa adeguata motivazione", di cui, nei bandi esaminati, non si rinviene traccia. Né questa può essere individuata semplicemente nel particolare oggetto del concorso che, peraltro, parrebbe più adeguato al concorso in due fasi previsto dal primo comma dell'art. 109 (concorso di idee per il primo grado e progettazione pari al livello preliminare per il secondo), tenuto presente, del resto, che già questo tipo di procedura può essere attuata solo "in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità";</p> <p>Sovrapposizione di norme: le stazioni appaltanti in oggetto, di fatto, puntano su un'imperfezione dell'art. 260 del Regolamento che, dimenticando l'opzione di cui all'art. 109, comma 2, del Codice, stabilisce che l'ammontare del premio sia riferibile ad una percentuale (60%) del compenso previsto per la redazione del progetto preliminare. All'uopo, si precisa che l'art. 260 del Regolamento costituisce una norma di rango secondario, in contrasto con una norma di rango superiore: l'art. 5 del DL 83/2012, convertito in Legge 134/2012. Tale art. 5 prescrive che le stazioni appaltanti, nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, debbano calcolare l'importo a base d'asta applicando i parametri di cui all'apposito Decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Ministro delle Infrastrutture: Decreto varato il 31 ottobre 2013 (DM 143/2013). Peraltro, l'obbligo per le stazioni appaltanti di applicare il suddetto art. 5, che in ogni caso prevale sull'art. 260 del Regolamento (come detto norma di rango inferiore), è stato sancito anche dall'ANAC con la recente determinazione n°4/2015, la quale ha sottolineato il rischio che il mancato rispetto della norma alimenterebbe una carenza di trasparenza, determinando il ricorso a procedure di affidamento errate. Per quanto sopra esposto, considerato che l'Amministrazione, con il concorso in esame, acquisirebbe un progetto definitivo, l'importo del premio risulta notevolmente sottostimato;</p> <p>I Documenti preliminari sono incompleti, in quanto non sono state compiutamente rispettate le prescrizioni di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del Regolamento;</p> <p>In merito agli elaborati richiesti per la partecipazione alla prima fase, di cui all'art. 9 del bando, occorre specificare in modo tassativo il formato delle tre tavole richieste che, nell'attuale stesura, appare lasciato alla discrezionalità dei concorrenti.</p> <p>Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che le stazioni appaltanti in oggetto, in autotutela, riformulino i bandi, superando le anomalie riscontrate.</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

17/03/2015 Ordine Novara e Verbano-Cusio-Ossola	■ Concorso progettazione	23/03/2015 – CNAPP
<p>In merito al concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza Fratelli Bandiera, si trasmette la lettera di osservazioni che l'Ordine ha inviato all'amministrazione comunale di Verbania e il riscontro dalla stessa ricevuto questa mattina, con richiesta di un Vostro parere di competenza.</p>	<p>Sopralluogo</p> <p>Modifiche al progetto vincitore</p> <p>Calcolo montepremi e onorari per successivi livelli di progettazione</p> <p>Requisiti</p>	<p>Si fa seguito alla precedente corrispondenza recentemente intercorsa in merito al concorso in oggetto. Alla luce degli sviluppi dell'interlocuzione tra Codesto Ordine e il Comune di Verbania, questo Consiglio Nazionale ritiene di poter confermare interamente il contenuto delle osservazioni contenute nella propria nota n. 1173 del 26 febbraio u.s., scaturite dall'esame del Disciplinare di gara adottato per la procedura in oggetto. Nello specifico, si ribadisce che:</p> <p>1.4 – l'ammissibilità, da un punto di vista normativo, dello strumento del sopralluogo, non ne giustifica un'applicazione indiscriminata, non motivata, ad esempio, da esigenze imposte dalla specificità dei luoghi oggetto della procedura. Ancor più, trattandosi di concorso a carattere europeo, l'obbligo di effettuare il sopralluogo può divenire un motivo ostativo alla partecipazione, ponendosi così in contrasto con l'art. 101, comma 1, lett a), del Codice ("l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso"). Giova inoltre riportare, al riguardo, l'art. 18, comma 1, della nuova Direttiva servizi (2014/24/UE) che, riprendendo i contenuti di direttive precedenti, traccia un chiaro orientamento comunitario: "Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. (...). Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d'appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici". E' evidente che, nella fattispecie, vincolare la partecipazione alla presa visione dei luoghi oggetto del concorso appaia una scelta sproporzionata e non sufficientemente motivata, tale da costituire un atto discriminatorio che pone i concorrenti su un piano di disparità a seconda del territorio di provenienza. Si fa notare, infine, che l'art. 261 del Regolamento vieta alle stazioni appaltanti, "in fase di prequalifica (...) di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati". Dal momento che il concorso di progettazione può essere considerato la prima fase di una procedura di affidamento di un servizio di progettazione che si completa attraverso la successiva procedura negoziata (concetto ripreso dall'ANAC nella propria recentissima Determinazione n. 4/2015), sembrerebbe dunque adeguato che il sopralluogo venisse richiesto obbligatoriamente al solo vincitore del concorso, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione;</p> <p>1.5 – in merito al punto, non si è posta in discussione la facoltà dell'Amministrazione di apportare eventuali modifiche al progetto vincitore, ma si è voluto piuttosto chiarire, rispetto alla formulazione adottata nel disciplinare, che dette modifiche debbano essere concordate con l'autore del progetto e che soprattutto queste non modifichino gli elementi caratterizzanti che abbiano determinato la scelta della Commissione giudicatrice. In tal senso, si ricorda quanto previsto dall'art. 107, comma 2, del Codice: "La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali";</p> <p>3.5 – ai sensi dell'art. 260, comma 1, del Regolamento, il montepremi del concorso di progettazione deve corrispondere, nella misura tra il 100 e il 130 %, al compenso previsto per la progettazione preliminare del servizio oggetto della procedura. Considerare il premio assegnato al vincitore quale anticipazione sugli onorari spettanti per le successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva), significa annullare del tutto i compensi spettanti al progettista per la fase preliminare, con un indebito arricchimento da parte dell'Amministrazione. In questo senso, nella precedente nota di questo Consiglio Nazionale, si è segnalato che, qualora si volesse confermare la previsione del primo premio quale anticipazione sugli onorari per il successivo incarico, tali onorari dovrebbero necessariamente ricomprendere la progettazione completa, compreso cioè anche il livello preliminare;</p> <p>4.3 – si ribadisce che la normativa comunitaria e quella italiana non fanno alcuna menzione di requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo per la partecipazione a un concorso di progettazione, in quanto tale</p>

	<p>Elaborati</p> <p>Commissione giudicatrice</p> <p>Incarico per la progettazione delle opere poste a concorso</p> <p>TAR Napoli, Sentenza n. 6443/2007</p> <p>Rapporti istituzionali tra Stazione appaltante pubblica e Ordine professionale</p>	<p>procedura di selezione è finalizzata ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti, indipendentemente dalle loro capacità tecnico-organizzative. Pertanto, si ritiene che i requisiti di idoneità tecnico-professionale, elencati nel disciplinare, non possano essere richiesti quali elementi indispensabili per la partecipazione al concorso (vedasi anche la determinazione AVCP n. 5/2010 e determinazione ANAC n. 4/2015), ma debbano essere semmai dimostrati dal vincitore (fatta salva la possibilità di ricorrere all'avvalimento) nella successiva procedura negoziata finalizzata all'affidamento delle successive fasi della progettazione, così come peraltro chiaramente previsto dall'art. 99, comma 5, del Codice;</p> <p>5.2.1 – gli elaborati richiesti ai partecipanti devono essere stabiliti per numero e formato in modo tassativo, aggiungendo altresì la clausola secondo cui “la presentazione di elaborati ulteriori o diversi comporterà l'esclusione dal concorso”.</p> <p>L'indicazione del bando limitata al solo numero minimo di tavole da presentare, lascia ai concorrenti la possibilità di presentare un numero illimitato di elaborati, esaltando inevitabilmente la discrezionalità della Commissione giudicatrice e condizionandone le scelte. Infatti, la valutazione di un progetto dotato di un maggior numero di tavole, rispetto ad un altro, impedirebbe un giudizio equo, compromettendo i più elementari principi della trasparenza;</p> <p>6.1 – si ribadisce quanto già osservato da questo Consiglio Nazionale nella propria precedente nota. Aldilà del numero dei componenti della commissione giudicatrice, il disciplinare si limita al generico riferimento all'art. 84 del Codice, senza specificare la qualificazione degli stessi componenti e se, oltre a funzionari interni all'Ente Banditore, sia prevista la nomina di componenti esterni, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 del sopra citato art. 84;</p> <p>7.1 – si sottolinea ancora una volta che la frase “valutate le risorse finanziarie a disposizione” non è proponibile nel contesto di una corretta programmazione e progettazione del servizio. In ogni caso, per quanto concerne la “riserva” espressa nel bando di affidare l'incarico al vincitore, si ribadisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 99, c. 5, del Codice, non lascia dubbi interpretativi nell'affermare che: “Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti (non semplicemente indicati n.d.r.) nel bando”; • come più volte chiarito dall'ANAC, infatti, la facoltà prevista dalla norma si esaurisce all'atto della definizione del bando, allorché viene stabilito se il concorso sia o meno finalizzato all'affidamento del successivo incarico; • a maggior chiarimento, nella propria recentissima Deliberazione n. 4 del 25 febbraio 2015, l'ANAC ha confermato: “Tale facoltà, però, deve essere esercitata nel bando di gara”; • il riferimento giurisprudenziale citato dal Comune di Verbania (Sentenza TAR Napoli 6443/2007), conferma l'opportunità che nel bando venga scelta l'opzione di affidare le fasi successive al progetto vincitore. Infatti, il giudice amministrativo, pur riconoscendo, nella normativa di settore, la mancanza di un automatismo assoluto tra esiti di un concorso e affidamento dell'incarico al suo vincitore, ha comunque annullato l'atto con il quale il Comune di Napoli procedeva all'affidamento delle successive fasi progettuali alla propria struttura interna anziché al vincitore del concorso dallo stesso indetto, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali. Vi è da dire che risulta particolarmente utile e consigliabile la lettura completa di tale Sentenza, la quale, pur prendendo atto della parziale indeterminatazza normativa sul tema, ben descrive, tuttavia, l'illogicità del comportamento della stazione appaltante che non proceda al naturale successivo sviluppo della procedura concorsuale dalla stessa bandita; <p>7.2 – si conferma che il contenuto dell'art. 7.2 del disciplinare non trova legittimità in alcun riferimento normativo;</p> <p>Allegati – si ribadisce che, con riferimento a quanto osservato in merito all'art. 4.3, è necessario precisare quali modelli debbano essere presentati per la partecipazione al concorso e quali per la partecipazione alla successiva procedura negoziata.</p> <p>Circa le considerazioni finali espresse dal Dirigente del Dipartimento LLPP del Comune di Verbania, non si condivide l'affermazione secondo cui la preventiva collaborazione con Codesto Ordine, ai fini della predisposizione di documentazione per un concorso di progettazione, possa essere ritenuta attività anticoncorrenziale.</p> <p>Al riguardo si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ con riferimento all'art. 37 del R.D. 2537/1925, rientra tra le competenze dell'Ordine esprimere pareri alle Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti alla professione; ➤ gli aspetti legati alla più ampia partecipazione degli architetti ad una procedura pubblica indetta da un'Amministrazione Pubblica rientrano tra gli argomenti attinenti alla tutela della professione e, pertanto,
--	--	---

		<p>tra le competenze fondamentali di un Ordine Professionale;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ la collaborazione offerta dall'Ordine nella predisposizione di un bando, improntata alla ricerca di massima trasparenza e libera concorrenza, ha altresì la finalità di prevenire potenziali contenziosi tra l'Amministrazione e i partecipanti nella procedura di affidamento a valle dello stesso;➤ ogni dubbio in merito a ipotetici effetti anticoncorrenziali dovrebbe comunque essere superato a fronte del tenore delle osservazioni sottoposte all'Amministrazione, tutte incentrate a favorire e garantire la più ampia partecipazione alla procedura in esame.
--	--	---

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

28/01/2015 Ordine Novara e Verbano-Cusio-Ossola	■ Concorso progettazione	26/02/2015 – CNAPP
<p>Si trasmette il seguente link ove è possibile prendere visione del bando del concorso di progettazione in oggetto, con richiesta di un Vostro parere di competenza.</p>		<p>Reperito il materiale pubblicato sul sito dell'ente banditore, questo Consiglio ha provveduto, in particolare, ad esaminare il documento "Disciplinare di gara", per il quale si riportano le seguenti osservazioni:</p> <p>1.4 – l'obbligatorietà del sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento, ancorché ammissibile, appare tuttavia inopportuna al fine di favorire, nello spirito della procedura concorsuale, la più ampia partecipazione. E' evidente che tale scelta, ancor più in una procedura a carattere europeo, rende maggiormente onerosa la partecipazione in rapporto alla distanza tra il luogo oggetto del concorso e quello in cui il professionista interessato svolge la propria attività. Si ritiene utile ricordare, in proposito, che la documentazione posta a disposizione dei concorrenti deve in ogni caso essere sufficiente e adeguata a consentire la progettazione da parte dei concorrenti.</p> <p>Si segnala che nel presente articolo e nei successivi artt. 3.4, 5.1, 5.2, 8.9, viene erroneamente utilizzato il termine "offerta" in luogo del termine "progetto" o dei termini "presentazione del progetto";</p> <p>1.5 – si suggerisce di sostituire l'ultimo comma con il seguente: "Il Comune di Verbania si riserva la facoltà, nelle successive fasi di progettazione, <u>di concordare con il vincitore</u> modifiche <u>non sostanziali</u> al progetto, e comunque tali da non snaturare il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice";</p> <p>3.5 – circa i contenuti del secondo comma, si rimanda a quanto osservato in merito al successivo art. 4.3. Per quanto riguarda il contenuto del terzo comma, si ritiene che il premio assegnato al vincitore possa essere considerato anticipazione del compenso per il successivo incarico professionale, se quest'ultimo riguardi tutte le fasi di progettazione, compreso il livello "preliminare";</p> <p>4.3 – La normativa comunitaria e quella italiana non fanno alcuna menzione di particolari requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo per la partecipazione a un concorso di progettazione, in quanto tale procedura di selezione è finalizzata ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti, indipendentemente dalle loro capacità tecnico-organizzative. Pertanto, si ritiene che i requisiti di idoneità tecnico-professionale, elencati nel disciplinare in esame, non possano essere richiesti quali elementi indispensabili per la partecipazione al concorso (<i>vedasi anche la determinazione AVCP n. 5/2010</i>).</p> <p>Si precisa che l'attestazione di tali requisiti, al pari della loro valutazione, secondo quanto disposto dall'art. 99, c. 5, del Codice dei contratti, avviene solo nella successiva procedura negoziata, finalizzata all'affidamento dell'incarico di progettazione (sino alla fase esecutiva) al vincitore del concorso;</p> <p>5.2.1 – le modalità di presentazione dei progetti appaiono lasciate eccessivamente alla discrezionalità dei concorrenti. Si ricorda che una presentazione dei progetti in forma più possibile omogenea, non solo evita ai concorrenti spreco di energie e costi aggiuntivi, ma facilita il compito della Commissione giudicatrice, il cui lavoro di valutazione si basa anche sul criterio della comparazione. E' necessario pertanto stabilire in modo "tassativo" numero delle tavole e numero e formato delle cartelle entro cui contenere le relazioni.</p> <p>In proposito, non può non essere evidenziato come l'attuale richiesta <i>minima</i> di elaborati ammonti a 12 tavole A0; si tratta di un'impostazione inevitabilmente destinata a scoraggiare la partecipazione, a discapito delle finalità proprie di un concorso di <i>far acquisire all'ente banditore il miglior progetto scaturito dal più ampio ventaglio di proposte progettuali</i>. Finalità che troverebbero maggior possibilità di essere attuate attraverso l'indizione di un concorso in due fasi, nel quale la richiesta di un progetto pari al preliminare costituisse l'oggetto del secondo grado, da svolgere in forma ristretta tra le migliori proposte scaturite dalla prima fase;</p> <p>6.1 – pur mantenendo, a norma di legge, l'anonimato dei componenti la Commissione giudicatrice, il presente disciplinare dovrebbe comunque fornire informazioni riguardo alla loro provenienza, interna o esterna all'ente banditore, e alla loro qualifica e titolarità a svolgere tale incarico. Si ricorda, in caso di componenti esterni all'ente banditore, che dovranno essere applicate le modalità di designazione stabilite dall'art. 84, c. 8, del Codice;</p> <p>7.1 – la frase "valutate le risorse finanziarie a disposizione", appare incoerente e, comunque, incompatibile</p>

		<p>con il citato art. 99, c. 5, del Codice; come più volte chiarito dalla competente Autorità di Vigilanza, infatti, la facoltà prevista dalla norma si esaurisce all'atto della definizione del bando, allorché viene stabilito se il concorso sia o meno finalizzato all'affidamento del successivo incarico (<i>"L'amministrazione o dichiara nel bando di avvalersi della possibilità di affidare al vincitore l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, o dichiara di non avvalersi di tale opportunità, ma non può discrezionalmente riservarsi la facoltà di affidare o meno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione. D'altra parte la norma non offre interpretazioni diverse: la possibilità di affidare l'incarico non può essere intesa come riserva dell'amministrazione di affidare a suo insindacabile giudizio"</i> - AVCP: delibera n. 307/2002; determinazione n. 5/2010).</p> <p>Se mantenuto quanto previsto all'art. 3.5, con riferimento a quanto già osservato al riguardo, l'incarico dovrà riguardare anche la progettazione <u>preliminare</u>;</p> <p>7.2 - si ritiene che il contenuto del presente articolo non trovi legittimità in alcun riferimento normativo;</p> <p>8.1 - l'acquisizione della "piena proprietà" dovrebbe riguardare esclusivamente il progetto vincitore, non anche le altre proposte premiate;</p> <p>Allegati - con riferimento a quanto osservato in merito all'art. 4.3, è necessario precisare quali modelli debbano essere presentati per la partecipazione al concorso e quali per la partecipazione alla successiva procedura negoziata.</p>
--	--	---

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p align="center">22/01/2015 Comune Napoli-Mun. 2</p>	<p>■ Concorso di idee ■ Beni vincolati</p>	<p align="center">28/01/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si trasmette in allegato il bando relativo al concorso di idee per la realizzazione della scala di accesso alla Torre Campanaria della Basilica di S. Chiara.</p>		<p>La II Municipalità del Comune di Napoli ha reso noto a questo Consiglio il bando del concorso per la realizzazione di una scala di accesso alla torre campanaria della Basilica di Santa Chiara.</p> <p>Nell'accogliere positivamente il ricorso allo strumento della procedura concorsuale, si ritiene opportuno segnalare che, da una prima lettura del bando adottato, appaiono meritevoli di approfondimento i seguenti aspetti:</p> <p>art. 7 – in considerazione dell'evidente contesto storico artistico oggetto della procedura, sembra necessario un chiarimento circa le competenze professionali coinvolte, ritenendo verosimile che la partecipazione degli ingegneri civili e ambientali, ai sensi dell'articolo 52 del R.D. 2537/1925, debba essere limitata alla sola parte tecnica;</p> <p>art. 18 – si esprimono perplessità in merito ai seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'erogazione del premio al vincitore subordinata alla futura concessione di apposito mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti; • la totale assenza di riferimenti all'eventuale coinvolgimento del progettista vincitore nei successivi possibili utilizzi del proprio progetto, tenuta presente anche l'entità del premio previsto.

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p align="center">08/01/2015 Ordine Piacenza</p>	<p align="center">■ Contratto sponsorizzazione</p>	<p align="center">28/01/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si chiede parere in merito alla procedura bandita dal Comune di Ponte dell'Olio relativa all'affidamento di incarico per la redazione di un progetto definitivo ed esecutivo della riqualificazione energetica e funzionale nonché di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado "A. Vaccai".</p>	<p>Codice, art. 26</p>	<p>Esaminata la documentazione nel frattempo reperita al riguardo, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La normativa di riferimento per una procedura di affidamento mediante sponsorizzazione è costituita dall'art. 26 Codice; attori della procedura devono essere un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor, e l'oggetto deve concernere, tra l'altro, i servizi di cui all'allegato II del Codice, ovvero i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria; • Nella specie, l'avviso di sponsorizzazione non individua il valore dei lavori oggetto del progetto richiesto e non è individuato un importo per la progettazione. <p>L'abrogazione dei sistemi tariffari e dei parametri relativi agli appalti pubblici, ex art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, ha avuto, come conseguenza normativa, la pubblicazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 83/2012 (c.d. "Cresci Italia") convertito nella L. 134/2012, secondo cui "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi....", ovvero il DM Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici per le gare bandite dal 21 dicembre 2013 sono obbligate a determinare i corrispettivi di tali tipologie di servizi applicando esclusivamente le aliquote del suddetto Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143;</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'assenza dell'applicazione di tali disposizioni, oltre a far rilevare la violazione di legge, introduce un'assenza di previsione di parametri alternativi di riferimento per la determinazione del valore dei contratti per le attività attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, che alimenta un eccesso di discrezionalità delle stazioni appaltanti. <p>Infatti, l'assenza dell'indicazione dell'importo per la progettazione, e la impossibilità di effettuare un calcolo in base a criteri stabiliti, ha come conseguenza un'assenza di regole certe, con la disapplicazione di quel principio della trasparenza, a cui punta la Direttiva europea n. 18 del 2004, incidendo pesantemente anche sul decoro delle professioni interessate (art. 2233 Codice Civile) e sulla qualità di prestazioni professionali fondamentali nella realizzazione delle opere pubbliche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'avviso viola peraltro la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 - legge 136/2010) non recando l'indicazione del CIG. Per le obbligazioni poste in capo allo sponsor non sembra che la fattispecie possa rientrare nell'ipotesi della sponsorizzazione pura - esentata da CIG - ma in quella della sponsorizzazione tecnica - che invece è sottoposta a CIG; • Appare altresì violata la norma speciale contenuta nell'art. 91, comma 8 del Codice, secondo cui: "E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Codice"; • Nell'avviso di sponsorizzazione inoltre mancano l'indicazione relativa alla tipologia di sponsorizzazione, se di puro finanziamento o tecnica, nonché l'indicazione di qualsiasi riferimento alla qualificazione richiesta ai progettisti ed ai requisiti necessari di ordine generale e speciale. <p>In conclusione, la procedura appare viziata nei numerosi aspetti sopra individuati, con la possibilità di adire il Tar territorialmente competente e di investire della questione l'ANAC.</p>

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

17/12/2014 Ordine Foggia	■ Concorso di idee	16/01/2015 – CNAPPC
<p>Si porta a conoscenza il bando di concorso di idee per il progetto di "Riqualificazione architettonica ambientale di Viale Castello", indetto dal Comune di Lucera (FG), al fine di una verifica in merito e se ricorrano estremi di violazione della normativa vigente.</p>	<p>Consiglio di Stato, Sentenza n. 458/2007, differenze tra concorso di idee e concorso di progettazione</p>	<p>Dall'esame del bando e delle osservazioni già evidenziate dall'Ordine direttamente interessato per territorio, emerge innanzitutto che il bando, pur definito concorso di idee, contiene caratteristiche specifiche del concorso di progettazione, senza tuttavia possederne tutte le finalità (in assenza della documentazione e delle previsioni di legge previste per tale procedura).</p> <p>Secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. V, sentenza n. 458 del 5 febbraio 2007) la distinzione tra concorsi di idee e concorsi di progettazione si concretizza, prima di tutto, nel contenuto di <i>prima elaborazione</i> dell'idea progettuale nei primi, mentre nei secondi può acquisire connotazione di un vero e proprio progetto preliminare.</p> <p>Altra rilevante differenza tra le due tipologie di concorso è costituita dalle modalità di valutazione dei rispettivi elaborati, per i primi da effettuare "sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara" e per i secondi "sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I del Regolamento". A tenore di tale allegato "per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di gara" va individuato "un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame". Tale indice "per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative)" è individuato "determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno" mediante uno tra i tre metodi alternativi ivi indicati.</p> <p>Nel caso specifico, i contenuti dell'intero bando, a cominciare dalle finalità del concorso indicate all'art. 1 e dall'oggetto del concorso stesso di cui all'art. 2, fanno ritenere di trovarci di fronte ad un concorso di progettazione ex art. 99 del Codice.</p> <p>Ciò premesso, si riportano di seguito alcune osservazioni derivanti dalla lettura del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla richiesta di elaborati, comunque non coerente all'ambito di un concorso di idee, non corrisponde un montepremi adeguato, costituito da un unico premio di 3.000 euro; • come più volte ribadito dall'ANAC, la "facoltà" di finalizzare o meno il concorso al conferimento al suo vincitore dell'incarico per i successivi livelli di progettazione, deve essere risolta in sede di stesura del bando, escludendo la possibilità per la stazione appaltante di conservare una "riserva" in tal senso anche dopo la conclusione della procedura. <p>Nel caso specifico, peraltro, la riserva a conferire l'incarico al vincitore viene anche subordinata al reperimento dei relativi finanziamenti, in aperto contrasto con la disposizione dell'art. 92, comma 1, del Codice.</p> <p>Sul medesimo tema, occorre poi rilevare la mancata indicazione nel bando dei corrispettivi previsti per i successivi livelli di progettazione, nonché dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale incarico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la composizione della Commissione giudicatrice non sembra rispondere ai criteri previsti dall'art. 84, comma 8, del Codice. • i contenuti dell'art. 5 del bando, nonché la segnalata presenza nella Commissione giudicatrice di rappresentanti della Soprintendenza, dell'UNESCO e del FAI, suggerisce un approfondimento delle competenze professionali coinvolte e, conseguentemente, delle categorie professionali ammissibili alla partecipazione al concorso. <p>Alla luce dei rilievi sopra esposti, si manifesta l'opportunità che essi vengano segnalati alla Stazione appaltante, chiedendo il riesame in autotutela della procedura.</p>